



## **Delibera n. 1471**

### **SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIUSEPPE CATTIVELLI**

#### **IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 16178 del 23 ottobre 2007, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Cattivelli, nato a Piacenza (PC), il 26 aprile 1960;

PREMESSO che in data 22 luglio 2019 (prot. n. 0053188), il Sig. Cattivelli ha segnalato all'Organismo di essere imputato, a far data *[omissis]*, davanti al Tribunale di *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*, per il reato di cui *[omissis]*;

PREMESSO che con riferimento al procedimento penale citato, il consulente ha specificato che l'imputazione concerne *[omissis]*. Il Sig. Cattivelli ha evidenziato la sua estraneità ai fatti descritti dall'imputazione, rappresentando le seguenti circostanze:

- *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- [omissis];

PREMESSO che nell'ambito della medesima comunicazione il consulente ha allegato la seguente documentazione a scopo difensivo:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];

PREMESSO che in data 13 settembre 2019 (prot. n. 0066200) è stato trasmesso all'Organismo il certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis], alla data del [omissis]. Il suddetto certificato ha confermato che il Sig. Cattivelli è imputato nel procedimento penale individuato dal [omissis], in ordine al reato previsto [omissis];

PREMESSO che con nota del 15 novembre 2019 (prot. n. 0081233), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo [omissis], emesso in data [omissis], nei confronti del Sig. Cattivelli nell'ambito del procedimento penale sopra indicato;

PREMESSO che dall'esame del sopra richiamato decreto, emerge che il consulente risulta imputato, in ordine al reato previsto [omissis], perché, [omissis], “[omissis]”;

PREMESSO che, a tenore della documentazione dell'Autorità Giudiziaria, risultano rilevanti, in particolare, le seguenti dinamiche:

- “[omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*';

PREMESSO che con nota del 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085779) l'Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Cattivelli, ha trasmesso *[omissis]*, precedentemente descritto, e ha comunicato che la successiva udienza si sarebbe tenuta il *[omissis]*;

PREMESSO che in data 5 maggio 2020 (prot. n. 0021663), il citato Avv. *[omissis]* ha confermato la pendenza del procedimento penale nei confronti del consulente, rappresentando il rinvio dell'udienza originariamente prevista *[omissis]* alla data del *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 16 giugno 2020 (prot. n. 0027252), notificata in data 25 giugno 2020, l'Organismo ha comunicato al Sig. Cattivelli l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui *[omissis]* nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, il Sig. Cattivelli ha trasmesso all'Organismo, in data 28 luglio 2020 (prot. n. 0033516), deduzioni difensive rappresentando le seguenti circostanze:

- *[omissis]*;
- i fatti inerenti al reato non attengono né in fatto, né in diritto all'esercizio della professione di consulente finanziario, riguardando esclusivamente *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- il procedimento penale risulta in una fase avanzata e prossimo alla conclusione;
- di avere mandato con *[omissis]* e che l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione inciderebbe negativamente sulla propria sfera professionale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale il Sig. Cattivelli è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Cattivelli, consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

REPUTATO che, con riferimento alle considerazioni difensive presentate dal Sig. Cattivelli in data 22 luglio 2019, si rappresenta che esse rilevano, al pari della documentazione difensiva allegata nella medesima sede, in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro d'analisi è estraneo alla cognizione dell'Organismo in relazione al procedimento cautelare in esame;

REPUTATO, inoltre, che con riferimento alle deduzioni difensive trasmesse all'Organismo in data 28 luglio 2020, si rappresenta che esse rilevano, similmente, in via esclusiva sul merito del procedimento penale sopra richiamato, non elidendo i criteri di valutazione riconosciuti all'Organismo dal combinato disposto dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Cattivelli, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Cattivelli dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ragionevole prevedere destinati a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Cattivelli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Cattivelli, nato a Piacenza (PC), il 26 aprile 1960, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti